

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione**

**Modifica del 16 febbraio 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione allegato al decreto del Consiglio federale del 4 marzo 2008<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

## ***Appendice 9, art. 1 e 2***

II

I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2009 hanno concesso un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

16 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF **2008** 1815

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

